



20.11.2024

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2024

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione
(dal 22 settembre 2023 al 15 aprile 2024)

Indice

1	Introduzione.....	3
2	Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sull'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600).....	4
2.1	Situazione iniziale	4
2.2	Pareri pervenuti.....	4
2.3	Risultati della procedura di consultazione.....	4
2.3.1	Osservazioni generali.....	4
2.3.2	Pareri su singoli articoli	4
2.3.3	Proposte che esulano dal progetto / Altre proposte e osservazioni.....	7
2.3.4	Valutazione dell'attuazione	7
3	Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sull'ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell'ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO; RS 814.076)	9
3.1	Situazione iniziale	9
3.2	Pareri pervenuti.....	9
3.3	Risultati della procedura di consultazione.....	9
3.3.1	Osservazioni generali.....	9
3.3.2	Pareri su singoli articoli	9
3.3.3	Proposte che esulano dal progetto / Altre proposte e osservazioni.....	10
3.3.4	Valutazione dell'attuazione	10
4	Allegato: elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione	11

1 Introduzione

Il presente pacchetto in materia di diritto ambientale comprende le modifiche e l'emanazione delle seguenti ordinanze:

- ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600);
- ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell'ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO; RS 814.076).

Il 22 dicembre 2023, il DATEC ha avviato la procedura di consultazione, protrattasi fino al 15 aprile 2024. Nel complesso, 59 partecipanti alla consultazione si sono espressi su una o più ordinanze.

GL, SAV, SIA e swissmem hanno rinunciato a esprimere il proprio parere.

2 Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sull'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600)

2.1 Situazione iniziale

In determinate regioni della Svizzera si registra una carenza in termini di capacità delle discariche per quanto riguarda la gestione dei residui di incenerimento. Andrebbe pertanto consentito di continuare a gestire e ampliare, nella misura in cui ciò è giustificato, le discariche in funzione già esistenti. L'allegato 2 OPSR disciplina i requisiti applicabili all'ubicazione di discariche e alle relative opere di costruzione. Si intende ora integrare tale allegato con un disciplinamento di carattere derogatorio per l'ampliamento di discariche di tipo D, C ed E esistenti. In forza di tale modifica, queste ultime potrebbero essere ampliate anche se, secondo l'autorizzazione di realizzazione sulla base del diritto anteriore, si trovano in un settore di protezione delle acque A_u.¹ A tal fine devono essere adempiute le tre prove formulate nella modifica.

La deroga si basa su una disposizione corrispondente nell'allegato 4 numero 1 dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAC; RS 814.201), secondo cui l'autorità può concedere deroghe per la costruzione di impianti nel settore di protezione delle acque A_u.

2.2 Pareri pervenuti

Nel quadro della procedura di consultazione sono pervenuti 49 pareri, di cui 25 da Cantoni o conferenze/associazioni cantonali, 3 da partiti politici, 5 da organizzazioni per la protezione dell'ambiente e della salute, 13 da associazioni economiche e professionali e 3 da organizzazioni di lavoratori/datori di lavoro.

2.3 Risultati della procedura di consultazione

2.3.1 Osservazioni generali

Circa l'80 per cento (40 pareri) dei partecipanti alla consultazione è favorevole alla possibilità di ampliamento prevista per le discariche esistenti, soprattutto alla luce delle serie difficoltà, a livello generale quanto regionale, di trovare nuove discariche e capacità per i residui di incenerimento. Per un'attuazione efficace del disciplinamento di carattere derogatorio previsto, i partecipanti auspicano chiarimenti sulle condizioni necessarie, esprimendo al contempo riserve sugli ampliamenti laterali.

Circa il 20 per cento (9 pareri) dei partecipanti alla consultazione si è espresso contro il progetto, deplorando l'indebolimento della protezione delle acque e, di conseguenza, della protezione precauzionale delle risorse che ne deriverebbe.

2.3.2 Pareri su singoli articoli

2.3.2.1 Numero 1.1.3 lettere a, b e c

PARTECIPANTI FAVOREVOLI

Il nuovo disciplinamento di carattere derogatorio proposto al numero 1.1.3 per l'ampliamento di discariche già esistenti è accolto con favore da AG, AI, AR, BE, FR, GE, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TI, UR, VD, VS e ZG, PVL e UDC, DCPA, aeesuisse, ASIC, axpo, Costruçõesvizzera, ECO SWISS, economiesuisse, HKBB, metalsuisse, Pro Natura, RECOAL AG, SL-FP, SSIC, SSIGA, strasseschweiz, SVUT, USAM e WWF. La carenza in termini di capacità delle discariche e l'urgenza, considerati i progetti di discariche in corso rimandati su decisione di procedimenti giudiziari, di giungere al più presto a uno scarico fanno parte delle argomentazioni principali a favore della proposta posta in consultazione.

¹ Il settore di protezione delle acque A_u comprende le acque sotterranee utilizzabili e la zona limitrofa necessaria alla sua protezione (all. 4 n. 111 OPAC).

Alcune riserve sono state espresse, in particolare, rispetto al *numero 1.1.3 lettera a*. Al posto del criterio dell'ulteriore volume al di fuori del settore di protezione delle acque A_U nella regione di pianificazione che si estende al di là dei confini territoriali dei Cantoni andrebbero scelti criteri *funzionali e spaziali* orientati all'infrastruttura di smaltimento esistente, come per esempio la distanza o il tempo di percorrenza fino alla successiva discarica più vicina.

Per far sì che la presente modifica dell'OPSR consenta di raggiungere l'obiettivo di adibire a discarica ulteriore volume, occorre consentire gli ampliamenti delle discariche nel settore di protezione delle acque A_U laddove non sia possibile realizzare in altro modo un volume da adibire a discarica *entro una scadenza utile*.

Secondo FR, JU, NE, VD e VS non andrebbe autorizzato un *ampliamento orizzontale* e la *lettera a andrebbe stralciata*. I partecipanti adducono che tale lettera entrerebbe in conflitto con l'obiettivo generale della presente modifica dell'OPSR di affrontare rapidamente la carenza di spazi disponibili per i rifiuti. Considerati i due grandi progetti di discariche nella Svizzera romanda, la cui effettiva realizzazione è difficile da stimare a causa di procedimenti giudiziari in corso ed è stata ritardata in modo significativo, prendere in considerazione un ampliamento delle discariche esistenti non sarebbe dunque affatto possibile. In caso di mancato stralcio della lettera a, questa andrebbe fatta valere soltanto per ampliamenti orizzontali di discariche che non è stato possibile realizzare entro una data utile. Tale specifica andrebbe inserita nel numero 1.1.5.

AG aggiunge che il rapporto esplicativo delle modifiche dell'OPSR dovrebbe essere più *preciso per quanto riguarda il bacino imbrifero*. Le Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee² (2004) forniscono infatti la definizione di «bacino idrologico», «bacino idrogeologico» e «bacino di alimentazione della captazione». A questo proposito è necessario garantire chiarezza a livello di attuazione.

FR osserva che soltanto l'*ampliamento verticale* ha il vantaggio di realizzarsi all'interno della discarica e dell'infrastruttura esistenti. Una condizione del genere, vale a dire una limitazione degli ampliamenti in relazione allo stato di riferimento, servirebbe a evitare di doversi discostare eccessivamente dalla situazione di partenza e, pertanto, dalla valutazione della pericolosità e postoperativa attuali.

AG e GE ritengono inoltre sia importante precisare che il disciplinamento di carattere derogatorio si applica esclusivamente alle discariche *sorte prima di luglio 2007 e ancora in funzione*. Nuove discariche eventualmente ubicate in prossimità del settore di protezione delle acque A_U sarebbero quindi escluse da questa deroga.

JU, NE, VD e VS aggiungono che i requisiti qualitativi relativi al sottosuolo di cui al numero 1.2.2 andrebbero stralciati in caso di approvazione del nuovo disciplinamento di carattere derogatorio, poiché con l'applicazione di quest'ultimo saranno consentiti ampliamenti proprio dove tali esigenze concernenti l'ubicazione non vengono necessariamente rispettate. Di conseguenza, andrebbe stralciato *l'ultimo punto dell'elenco del capitolo 4.2* del rapporto esplicativo.

ProNatura e WWF sono favorevoli all'ampliamento verticale delle discariche, ma si oppongono agli ampliamenti orizzontali per questioni legate alla protezione preventiva delle acque sotterranee.

Le associazioni economiche e professionali aggiungono che il nuovo disciplinamento di carattere derogatorio dovrebbe includere anche *discariche chiuse*, ovvero non più in funzione. Andrebbe inoltre chiarito quali siano esattamente le discariche da considerarsi esistenti. ASIC è dell'opinione che le *discariche di tipo B* andrebbero incluse nel disciplinamento di carattere derogatorio. SVGW è favorevole soltanto agli ampliamenti verticali delle discariche e non a quelli orizzontali.

² <https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/acque/pubblicazioni/pubblicazioni-acque/istruzioni-pratiche-protezione-acque-sotterranee.html>

PARTECIPANTI CONTRARI

Al nuovo disciplinamento di carattere derogatorio proposto al numero 1.1.3 per l'ampliamento di discariche già esistenti si oppongono BL, GR, TG e ZH, PS, CHGEOL, MpA, OGUUV e VSA. Tra le principali argomentazioni addotte si menzionano la difficoltà nel calcolare i rischi, l'indebolimento della protezione delle acque sotterranee e della preservazione delle risorse.

BL chiede ulteriori norme nel contesto dell'ampliamento delle discariche: innanzitutto, chiede una *verifica della valutazione della pericolosità* da parte dell'UFAM; in secondo luogo, di tenere in considerazione la *precedente delimitazione di settori di alimentazione di captazioni di acqua potabile*, poi una *rielaborazione mirata delle prescrizioni in materia di tecnica costruttiva di cui all'OPSR* per ampliamenti di discariche nel settore di protezione delle acque A_U, la definizione di *criteri per l'autorizzazione di un ampliamento orizzontale* di discariche e infine una ponderazione degli interessi tenendo conto di ubicazioni alternative per le discariche.

GR fa notare che la concessione di una deroga secondo l'articolo 19 capoverso 2 e l'articolo 43 capoverso 4 della legge federale sulla protezione delle acque (LPAC; RS 814.20), in combinato disposto con l'allegato 4 numero 211 capoverso 1 OPAC per l'ubicazione di impianti che rappresentano un grande pericolo per le acque, necessita di una ponderazione (completa) degli interessi nel settore di protezione delle acque A_U. Vengono tra l'altro avanzate le richieste di ampliamento esclusivamente nella zona limitrofa del settore di protezione delle acque A_U e di elaborazione di un aiuto all'esecuzione in materia da parte dell'UFAM. La valutazione del sito deve comprendere, almeno, il bacino imbrifero della discarica da ampliare.

ZH è dell'idea che la modifica dell'ordinanza *contraddica il principio di precauzione* su cui si basa il diritto in materia di protezione delle acque. Ci sarebbe la possibilità di coprire la necessità di altre discariche con *altre misure*, per esempio di valorizzazione o di cooperazione intercantonale.

Secondo PS bisognerebbe perseguire una politica che *comporti meno rifiuti invece che discariche più grandi*. Andrebbero realizzate in modo coerente le misure riportate nel rapporto sulla gestione, la prevenzione, la pianificazione e la misurazione dei rifiuti adottato dal Consiglio federale il 3 marzo 2023.³

MpA e OGUUV chiedono al Consiglio federale di presentare, entro cinque anni, una strategia sostenibile sui rifiuti che miri all'economia circolare e al principio del «zero waste».

VSA ritiene che, dal punto di vista della protezione delle risorse, un'estensione delle discariche esistenti di tipo C, D ed E debba essere consentita soltanto laddove *le risorse di acque sotterranee interessate non sono significative per l'approvvigionamento di acqua potabile*; in caso contrario, andrebbe vietata.

CHGEOL raccomanda di *limitare l'ampliamento delle discariche alla zona limitrofa di acque sotterranee utilizzabili*. Per deroghe secondo il numero 1.1.3 andrebbero fissate *limitazioni temporali o quantitative* a livello di ordinanza. Inoltre, l'obbligo di valorizzazione andrebbe attuato in modo coerente, dato che tra i Cantoni si riscontrano grandi differenze in merito.

2.3.2.2 Numero 1.1.4

Riguardo il numero 1.1.4 non sono pervenute osservazioni.

2.3.2.3 Numero 1.1.5

Secondo AI, il numero 1.1.5 andrebbe integrato con la richiesta di una prova a dimostrazione della possibilità di esclusione di ogni pericolo per le acque sotterranee.

2.3.2.4 Numero 1.1.6

Secondo AI, BL e SG, nel numero 1.1.6 va disposta la necessità dell'approvazione da parte dell'UFAM per gli ampliamenti delle discariche.

³ <https://www.news.admin.ch/newsd/message/attachments/75709.pdf>

2.3.3 Proposte che esulano dal progetto / Altre proposte e osservazioni

Disposizione transitoria secondo l'articolo 52a OPSR: axpo e SVUT chiedono lo stralcio del termine del 31 dicembre 2025 per il deposito di ceneri e polveri dei filtri derivanti dal trattamento termico di legna che secondo l'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA) non è considerata legna da ardere.

2.3.4 Valutazione dell'attuazione

2.3.4.1 Parere dei Cantoni

La presente proposta di modifica è dettata dalla carenza in termini di capacità delle discariche, nonostante i processi di nuova pianificazione in corso. Occorre aggiungere un criterio temporale affinché la realizzazione di nuovi spazi nelle discariche, già pianificati ma in ritardo per via di procedimenti giudiziari lunghi e incerti, non impedisca l'ampliamento di discariche esistenti. Sarebbe invece difficile stabilire un altro criterio spaziale accettato all'unanimità, da mantenere in parallelo alle regioni di pianificazione sovracantonali già disciplinate nell'OPSR. Inoltre, in futuro, si darà maggiore importanza alle regioni di pianificazione sovracantonali in quanto, negli ultimi anni, è stata in grado di creare una soluzione transitoria significativa nella Svizzera romanda. Il numero 1.1.3 lettera a viene integrato con la dicitura «entro un termine adeguato». Deve sussistere la necessità da breve a medio termine di spazi per i rifiuti, e un riferimento in merito deve essere indicato nel rapporto esplicativo.

Cinque dei venti Cantoni favorevoli al numero 1.1.3 sono contrari alla possibilità di ampliamento orizzontale delle discariche, in quanto ampliamenti di questo tipo modificano in modo sostanziale il potenziale di pericolo. Tale pericolo viene limitato almeno in parte dando la priorità all'ampliamento verticale rispetto a quello orizzontale di cui al numero 1.1.5.

Per «bacino imbrifero» al numero 1.1.3 lettera b si intende chiaramente quello idrogeologico.

Come già precisato nel rapporto esplicativo, anche nel testo dell'ordinanza verrà espresso chiaramente che il disciplinamento di carattere derogatorio si applica soltanto ad ampliamenti di discariche in funzione e sorte prima del 1° luglio 2007. Il numero 1.1.3 viene integrato di conseguenza.

Il punto 5 del capitolo 4.2 del rapporto esplicativo sulla perizia idrogeologica dovrà essere adeguato. Questo verrà applicato soltanto agli ampliamenti orizzontali, poiché affronta in particolare il tema del sottosuolo, ovvero della superficie al di sotto della base della discarica.

La singola osservazione pervenuta in merito al numero 1.1.5 trova già risposta nel numero 1.1.3 lettera c, in cui si stabilisce che i requisiti per la protezione delle acque devono poter essere soddisfatti e comprovati.

Una piccola minoranza ritiene necessaria l'approvazione da parte dell'UFAM del disciplinamento di carattere derogatorio e auspica un'integrazione corrispondente al numero 1.1.6. Una richiesta questa, di cui, anche alla luce della competenza cantonale in materia tanto di protezione delle acque quanto di rifiuti e delle risorse federali assolutamente insufficienti in tale contesto, non viene tenuto conto.

2.3.4.2 Parere di altri organi preposti all'esecuzione

La richiesta che anche discariche chiuse o, per esempio, discariche di tipo B possano essere estese al di sopra del settore di protezione delle acque A_U non può essere soddisfatta, poiché la presente modifica di ordinanza non mira a creare una deroga alla norma. Anche in futuro, le norme devono prevedere discariche al di fuori dei settori critici dal punto di vista di protezione delle acque.

Inizialmente, il termine di cui all'articolo 52a relativo alla possibilità di depositare presso discariche di tipo D ed E ceneri e polveri dei filtri derivanti dal trattamento termico di legna secondo l'allegato 5 numero 31 capoverso 2 dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico era fissato al 1° novembre 2023. Questo è stato prorogato al 31 dicembre 2025 nel quadro del pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2022. La stragrande maggioranza dei

pareri, nell'ambito della relativa consultazione, reputava logica tale misura. Pertanto, non sussiste alcun motivo per stralciare adesso tale termine.

3 Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sull'ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell'ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO; RS 814.076)

3.1 Situazione iniziale

Nel 2022, l'associazione Paysage libre Suisse ha presentato una domanda per la concessione del diritto di ricorso delle organizzazioni secondo l'articolo 55 della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), l'articolo 12 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) e l'articolo 28 della legge federale sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG; RS 814.91).

Il conferimento di tale diritto all'associazione comporta una modifica dell'ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell'ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO; RS 814.076). Un'organizzazione definita nell'ODO come legittimata a ricorrere secondo la LPN e la LPAmb può denunciare eventuali disposizioni emesse in adempimento di un compito federale o che interessano impianti soggetti all'esame di impatto ambientale che non rispettano i requisiti della legislazione in materia ambientale, il tutto a condizione che la disposizione impugnata interessi ambiti dello scopo statutario dell'organizzazione.

3.2 Pareri pervenuti

In merito alla revisione dell'ODO sono pervenuti 39 pareri. Sul progetto si sono espressi 22 Cantoni, un partito politico, un'organizzazione per la protezione dell'ambiente, 14 associazioni economiche e professionali e una persona fisica.

20 dei partecipanti alla consultazione sono favorevoli al progetto, 18 sono contrari. In un parere è stata mossa una critica all'integrazione dell'associazione Paysage libre Suisse, senza tuttavia rifiutarla espressamente.

3.3 Risultati della procedura di consultazione

3.3.1 Osservazioni generali

Il progetto viene approvato espressamente o tacitamente da una scarsa maggioranza di partecipanti alla consultazione. Singoli partecipanti hanno espresso critiche nei confronti del progetto o in generale sullo strumento del diritto di ricorso delle organizzazioni. La maggioranza dei partecipanti che rifiuta il progetto adduce come motivazione la contraddizione tra l'obiettivo perseguito dall'associazione Paysage libre Suisse e il potenziamento accelerato delle energie rinnovabili.

3.3.2 Pareri su singoli articoli

L'integrazione dell'associazione Paysage libre Suisse nella lista delle organizzazioni legittimate a ricorrere ha ricevuto espressamente il favore di FR e SZ. BE, GE, JU, LU, NE, OW, SG, TG, TI, VS e ZH non hanno espresso riserve (di natura giuridica) o sono favorevoli alla modifica dell'ODO. Anche SL-FP accoglie la modifica proposta. Tutti questi partecipanti ritengono che i requisiti legali di cui agli articoli 55 LPAmb e 12 LPN per fruire del diritto di ricorso siano adempiuti.

AG, AR, NW e VD, PS, metal.suisse e suisse.ing, pur avendo espresso critiche sull'integrazione dell'associazione Paysage libre Suisse o sul diritto di ricorso in generale, approvano la modifica dell'ordinanza. Critiche vengono mosse principalmente alla conciliabilità tra l'obiettivo perseguito dall'associazione e il potenziamento accelerato delle energie rinnovabili.

BS ritiene che i requisiti per la concessione del diritto di ricorso all'associazione Paysage libre Suisse non siano adempiuti, poiché quest'ultima, avendo come unico obiettivo quello della

lotta all'energia eolica, non svolge alcuna attività nell'ambito della protezione ambientale. Secondo BL, Aeesuisse, Suisse Eole e USAM, l'associazione non adempie i requisiti poiché, tra le altre cose, non rappresenta in modo credibile gli obiettivi ambientali e di sostenibilità formulati nello statuto. Aeesuisse chiede una verifica legale approfondita e Suisse Eole rifiuta assolutamente la concessione del diritto di ricorso a Paysage libre Suisse.

Secondo AI e ZG nonché Strasseschweiz, esiste già un numero sufficiente di organizzazioni legittimate a ricorrere e di norme nell'ambito della protezione dell'ambiente.

economiesuisse e HKBB rifiutano la modifica proposta, poiché rischia di compromettere obiettivi politici e di ledere la credibilità del diritto di ricorso tramite un abuso dello stesso. Per motivi simili, anche AES e Swisspower si sono espressi contro la modifica dell'ODO.

UR riconosce che sono dati i requisiti legali per la concessione del diritto di ricorso all'associazione Paysage libre Suisse; tuttavia, presumendo che tale associazione si avvarrebbe del diritto di ricorso contro tutti gli impianti eolici di grandi dimensioni e, possibilmente, anche contro impianti solari, si schiera contro una sua integrazione nell'ODO. Un tale atteggiamento di ostruzionismo colliderebbe infatti con lo spirito del diritto di ricorso e del potenziamento delle energie rinnovabili attualmente necessario. Anche Energie Service Biel / Bienne, SAK, SN Energie, Windenergie Schweiz AG e Thomas Sola si oppongono all'integrazione dell'associazione Paysage libre Suisse nella lista delle organizzazioni legittimate a ricorrere, perlopiù adducendo che l'associazione si impegna principalmente contro la costruzione di impianti eolici e che, pertanto, rallenterebbe il potenziamento delle energie rinnovabili.

3.3.3 Proposte che esulano dal progetto / Altre proposte e osservazioni

AES, economiesuisse e Swisspower propongono di analizzare in modo critico le norme per i ricorsi, in particolare nell'interesse degli obiettivi in materia di politica energetica e climatica legati a progetti di interesse nazionale.

USAM richiede l'abolizione del diritto di ricorso.

Strasseschweiz ha presentato ulteriori richieste. Il finanziamento delle associazioni che dispongono del diritto di ricorso giusta l'ODO andrebbe presentato in modo trasparente. La durata del diritto di ricorso andrebbe limitata e l'elenco di cui nell'ordinanza verificato regolarmente per assicurare che le organizzazioni che vi figurano continuino ad adempiere i requisiti legali per disporre del diritto di ricorso. Inoltre, il numero di organizzazioni legittimate a ricorrere andrebbe limitato. Un ampliamento illimitato del numero di organizzazioni aventi diritto non sarebbe adeguato nell'ottica di garantire gli interessi ambientali.

3.3.4 Valutazione dell'attuazione

3.3.4.1 Parere dei Cantoni

Soltanto UR ha presentato un parere sull'attuazione del progetto, affermando che l'atteggiamento di rifiuto da parte dell'associazione nei confronti degli impianti eolici e le obiezioni che ne conseguono potrebbero comportare un onere aggiuntivo troppo elevato a livello coordinativo e giuridico, motivo per cui sarebbero da attendersi costi supplementari notevoli sia in termini finanziari che di personale.

3.3.4.2 Parere di altri organi preposti all'esecuzione

Secondo Aeesuisse e Suisse Eole, le ripetute obiezioni dell'associazione Paysage libre Suisse impegnano risorse, in termini di personale, tanto delle autorità quanto dei tribunali. Da un punto di vista economico, l'opposizione di fondo ai progetti di energia eolica impedirebbe la produzione di energia elettrica a livello nazionale.

4 Allegato: elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione

Abbreviazione	Partecipanti	OPSR	ODO
Cantoni			
AG	Argovia	x	x
AI	Appenzello Interno	x	x
AR	Appenzello Esterno	x	x
BE	Berna	x	x
BL	Basilea Campagna	x	x
BS	Basilea Città		x
FR	Friburgo	x	x
GE	Ginevra	x	x
GR	Grigioni	x	
JU	Giura	x	x
LU	Lucerna	x	x
NE	Neuchâtel	x	x
NW	Nidvaldo	x	x
OW	Obvaldo	x	x
SG	San Gallo	x	x
SH	Sciaffusa	x	
SO	Soletta	x	
SZ	Svitto	x	x
TG	Turgovia	x	x
TI	Ticino	x	x
UR	Uri	x	x
VD	Vaud	x	x
VS	Vallese	x	x
ZG	Zugo	x	x
ZH	Zurigo	x	x
Conferenze e associazioni cantonali			
D CPA	Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente	x	
Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale			
PS	Partito socialista svizzero	x	x
pvl	Partito verde liberale	x	
UDC	Unione democratica di centro	x	

Abbreviazione	Partecipanti	OPSR	ODO
Associazioni mantello nazionali economiche			
economiesuisse	Federazione delle imprese svizzere	x	x
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri	x	x
Altri partecipanti			
aeesuisse	Associazione mantello dell'economia per le energie rinnovabili e l'efficienza energetica	x	x
AES	Associazione delle aziende elettriche svizzere		x
ASIC	Associazione Svizzera dell'industria degli Inerti e del Calcestruzzo	x	
Axpo	Axpo	x	
CHGEOL	Schweizer Geologenverband	x	
Costruionesvizzera	Costruionesvizzera	x	
ECO SWISS	Organizzazione svizzera per la protezione dell'ambiente, del lavoro e della salute	x	
ESB	Energie Service Biel / Bienne		x
HKBB	Handelskammer beider Basel	x	x
metal.suisse	metal.suisse	x	x
MpA	Medici per l'ambiente	x	
OGUV	Oberwalliser Gruppe für Umwelt und Verkehr	x	
Pro Natura	Pro Natura	x	
RECOAL	RECOAL	x	
SAK	St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG		x
SL-FP	Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio	x	x
SN Energie	SN Energie AG		x
Sola, Thomas	Sola, Thomas		x
SSIC	Società svizzera degli impresari-costruttori	x	
SSIGA	Associazione per l'acqua, il gas e il calore	x	
stradasvizzera	stradasvizzera	x	x
Suisse Eole	Suisse Eole		x
suisse.ing	suisse.ing		x
SVUT	Schweizerischer Verband für Umwelttechnik	x	
swisspower	swisspower		x
VSA	Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque	x	
WES	Windenergie Schweiz AG		x
WWF	WWF	x	
Pareri relativi alle singole ordinanze		49	39

Abbreviazione	Partecipanti	OPSR	ODO
Totale pareri		59	